

Legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale n. 7 del 12.5.2004 e ai sensi della legge regionale n. 9 del 16 aprile 1973.

Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia

Art. 1

La presente legge regionale, conformemente al regolamento CEE n.259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, disciplina lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia.

Art. 2

Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'art. 1, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti allo stretto necessario e salvaguardare la salute e l'ambiente, può avvenire solo nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza nello smaltimento dei rifiuti speciali sanciti dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge nazionale.

Art. 3

Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'art. 1 può avvenire in impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese, a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali.

Pertanto, il produttore e/o il trasportatore di rifiuti speciali di cui all'art. 1, per smaltirli in impianti siti nel territorio regionale pugliese, deve previamente munirsi di uno o più certificati delle autorità extraregionali competenti, di data non anteriore a sei mesi, attestanti l'inesistenza o l'inoperatività, nei rispettivi territori, di impianti appropriati per lo smaltimento dei medesimi rifiuti speciali, individuati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

Le autorità extraregionali cui il produttore e/o trasportatore dovrà chiedere i certificati di cui al precedente comma, sono:

- a) quelle competenti per il territorio in cui sono stati prodotti i rifiuti speciali destinati agli impianti di smaltimento siti nel territorio regionale pugliese;
- b) quelle che, diverse dalle precedenti, sono competenti per il territorio che, rispetto al luogo di produzione dei rifiuti speciali, sia comunque più vicino al luogo in cui è ubicato nel territorio pugliese l'impianto individuato come destinatario delle stesse operazioni di smaltimento.

La maggiore o minore vicinanza o prossimità di un impianto appropriato per lo smaltimento di rifiuti speciali sito in un territorio extraregionale rispetto all'impianto appropriato sito nella regione Puglia, si determina sulla base dei chilometri da percorrere con il mezzo di trasporto prescelto, secondo il percorso più breve, dal luogo di produzione dei rifiuti speciali sino ai rispettivi impianti volta per volta presi in considerazione.

Art. 4

Qualora nei territori extraregionali esistano o siano operativi impianti appropriati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ma essi, secondo il criterio di cui al 4° comma dell'articolo precedente, siano

meno vicini rispetto al luogo in cui si trovi l'impianto appropriato sito nel territorio regionale pugliese destinatario dei rifiuti speciali, lo smaltimento può essere effettuato nell'impianto più prossimo sito nella regione Puglia. In questo caso, il produttore e/o il trasportatore dei rifiuti speciali dovrà:

- a) munirsi dei certificati delle autorità extraregionali competenti di cui al terzo comma dell'articolo 3, attestanti l'esistenza e l'operatività, nei rispettivi territori, di impianti di smaltimento appropriati allo smaltimento dei rifiuti speciali, con indicazione del luogo in cui gli impianti si trovano:
- b) dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che è più breve, secondo il criterio di cui al 4° comma dell'articolo precedente, il percorso per raggiungere l'impianto di smaltimento appropriato più vicino sito nella regione Puglia rispetto all'impianto di smaltimento appropriato sito nel territorio extraregionale. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il produttore e/o il trasportatore di rifiuti speciali dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia.

Art. 5

I certificati rilasciati dalle autorità extraregionali competenti ai sensi degli articoli 3 e 4 lettera a), e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 4, lettera b), sono redatti in triplice copia: una dovrà essere conservata dal produttore; l'altra dal trasportatore; la terza dal destinatario dei rifiuti speciali.

I certificati e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere conservati per cinque anni dal produttore e dal trasportatore. Il destinatario dei rifiuti speciali dovrà conservarli a tempo indeterminato.

Art. 6

Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'art. 1, effettuato in impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale pugliese senza la previa acquisizione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 4 lettera b), equivale a smaltimento effettuato in assenza di autorizzazione.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.